



COMUNE DI TERZOLAS
PROVINCIA DI TRENTO

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)*

Approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 30.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Carlo Widmann -

IL SINDACO
- Enrico Manini -

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

(1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e sue ss.mm.ii e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMUP) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato D.L. 201/2011, e di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili.

(2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

(1) Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e visto l'ordinamento dei comuni della Regione TAA D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, nei limiti stabiliti dall'art. 13 del DL 201/2011.

(2) Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

(3) In caso di mancata approvazione entro il termine previsto, le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

(4) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

Art. 3 - Abitazione principale e sue pertinenze

(1) Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs 504/92, ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze.

(2) E' considerata abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

(3) Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, legnaie, ecc.) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute dal soggetto che possiede l'immobile principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(4) Alle pertinenze si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale. La detrazione si applica invece solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale medesima.

CAPO II AREE EDIFICABILI

Art. 4 - Aree edificabili

(1) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 e dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm. e ii, si considerano aree edificabili ai fini IMUP le aree suscettibili di edificazione in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. A tal fine è sufficiente che lo strumento urbanistico generale locale risulti semplicemente adottato da parte del Comune, ancorché non approvato con deliberazione provinciale. Si considerano altresì edificabili le aree effettivamente utilizzabili a scopo edificatorio secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

(2) Le aree edificabili limitrofe o perimetrali ad un edificio esistente, sono in generale da considerarsi autonomamente imponibili, fatta salva la possibilità del soggetto passivo di dimostrarne, qualora non già rilevata d'ufficio, l'effettiva destinazione meramente pertinenziale ai sensi dell'art. 817 cc, tenuto conto, altresì, dell'eventuale volumetria residuale.

(3) L'area costituisce comunque oggetto di autonoma imposizione in tutti i casi di utilizzazione edificatoria, anche per ampliamenti orizzontali o verticali del fabbricato esistente, a far data dall'inizio lavori.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

(1) Fermo restando che ai fini IMUP il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal combinato disposto dall'art. 13 comma 3 del DL 201/2011 e dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, i valori da utilizzare ai fini dell'attività di accertamento.

(2) Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale adotta un criterio di determinazione dei valori che tenga conto della destinazione urbanistica, degli indici di edificabilità, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, ovvero dell'andamento del mercato immobiliare.

(3) Al fine di tenere conto delle caratteristiche proprie delle singole aree edificabili e particelle fondiari accertate, l'Amministrazione comunale può individuare categorie di abbattimento da applicarsi ai valori deliberati da parte dell'ufficio accertatore, in fase di accertamento, e di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

(4) Può altresì integrare il suddetto criterio generale di determinazione dei valori deliberando abbattimenti specifici da applicarsi ad esempio nei periodi di adozione degli strumenti urbanistici, ovvero nel caso di interventi di recupero edilizio o ristrutturazione di cui al successivo art. 6, o in considerazione di altre situazioni normative o fattuali meritevoli di valutazione.

(5) I valori di cui al comma 1 sono quelli indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento.

Gli stessi potranno essere aggiornati periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base di sostanziali variazioni del mercato immobiliare desunti dalle tabelle disponibili presso la Camera di Commercio oppure indice di inflazione oppure indici mensili Istat del costo della vita.

(6) Qualora il contribuente abbia versato sulla base di un valore delle aree edificabili superiore ai valori determinati dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento, al contribuente non spetta alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata. Conseguentemente i rimborsi potranno essere effettuati solo nel caso di errori di calcolo, doppi versamenti, versamenti incompetenti o simili.

Art. 6 - Interventi di recupero e demolizione di fabbricato

(1) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 13 comma 3 del D.L 201/2011 e dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),d), ed e) della L. 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile IMUP è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

(2) Il valore dell'area è determinato avendo riguardo ai valori deliberati per aree similari per indice fondiario, destinazione e zona di ubicazione dell'immobile, nonché alla volumetria in corso di realizzazione, ricostruzione o ristrutturazione, con riguardo al criterio di cui all'articolo precedente, e tenuto conto di eventuali specifici abbattimenti deliberati dal Comune in considerazione della particolare situazione impositiva.

(3) Si intende in ogni caso applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218, al pari di quanto previsto in materia di imposizione di aree edificabili.

CAPO III ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 7 - Immobili posseduti da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari - Agevolazione

(1) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 13 comma 10 ultimo periodo del D.L. 201/2011 e dall'art. 3 comma 56 della L. 96/1996, sono considerate "abitazioni principali", ai fini dell'applicazione dell'aliquota, della detrazione e del trattamento fiscale delle pertinenze le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

(2) Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale.

(3) Dovranno essere comunicate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate, le condizioni soggettive e/o oggettive che danno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo.

(4) In tal caso le agevolazioni verranno applicate dalla data, in corso d'anno, dalla quale le condizioni che danno diritto alle agevolazioni medesime si verificano.

(5) In caso di presentazione tardiva della comunicazione, invece, (oltre il 31 dicembre dell'anno in cui le condizioni agevolative si verificano) le agevolazioni verranno applicate dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la comunicazione è presentata al Comune.

Art. 8 - Abitazioni in uso gratuito a parenti - Agevolazione.

(1) Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in conformità alle previsioni del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 l'aliquota base e diminuita di 0,3 punti percentuali sulle abitazioni concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:

- di primo grado in linea retta: figli e genitori.

(2) Tale agevolazione spetta unicamente nel caso in cui l'edificio sia effettivamente abitato in modo continuativo dal parente. Tale requisito potrà essere verificato anche tramite accertamento da parte di pubblico ufficiale.

(3) L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione accertata mediante dichiarazione

sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente.

Art. 9 - Esenzione enti pubblici ed istituzioni

(1) Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si considerano esenti ai fini IMUP gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 10 - Esenzione fabbricati posseduti da enti non commerciali e ONLUS

(1) Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'esenzione prevista dal combinato disposto dall'art. 9 del DL 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917, si applica ai soli fabbricati, e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso.

(2) Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97, si considerano, altresì, esenti gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente per le proprie finalità istituzionali, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi.

Art. 11 - Esenzione aree edificabili utilizzate per attività agro – silvo - pastorali

(1) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 del D.L 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, letto in relazione a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99, le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del DLgs 99/2004 suddetto, sono considerate esenti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 lettera h) del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e dall'art. 15 della L. 984/77 e L.P.15/1993, in quanto ricadenti in aree montane, se sulle stesse persiste l'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

CAPO IV

DICHIARAZIONE – VERSAMENTI – CONTROLLI – RIMBORSI

Art. 12 - Dichiarazione

- (1) La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
- (2) Per quanto compatibile con la vigente normativa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.
- (3) Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.
- (4) Restano fermi, comunque, anche nel caso di abrogazione dell'obbligo di denuncia, gli adempimenti dichiarativi previsti in materia di riduzioni e agevolazioni d'imposta, o, comunque, inerenti a qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell'imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.

Art. 13 - Versamenti

- (1) Ai sensi dell'art. 13 comma 12 del DL 201/2011 il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997 n. 241 (modello di versamento con F24) con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.
- (2) L'imposta dovuta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
- (3) Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- (4) I versamenti d'imposta devono essere effettuati alle scadenze stabilite per l'acconto e il saldo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione secondo disposizioni di legge.

Art. 14 - Importi minimi per il versamento e il rimborso

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 la misura del versamento, non dovuto ad inadempimento, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, è pari ad € 12,00.

Art. 15 - Differimento dei termini e versamenti rateali

(1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera o), del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la Giunta comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di gravi entità.

(2) Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

(3) La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 16 - Accertamento

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

(2) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

(3) Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

(4) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 17 - Rimborsi

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

(2) L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 20.

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

(4) L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

(1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.

(2) Il rimborso suddetto compete per i 5 (cinque) anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune.

(3) Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 (dieci) anni.

(4) Il rimborso avviene comunque non prima e subordinatamente all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico o sua variante da parte della Giunta Provinciale che confermi l'intervenuta inedificabilità dell'area.

(5) Il rimborso non compete nel caso di mera variazione della destinazione urbanistica, o di altri parametri urbanistici, seppur incidenti sul valore dell'area, che non ne inficino completamente l'edificabilità.

(6) La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una

sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

(7) Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

(8) Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 20.

(9) L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 19 - Riversamento importi erroneamente versati al Comune per immobili ubicati in Comune diverso

(1) Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, previa verifica della posizione tributaria d'imposta del contribuente a cui l'errato versamento si riferisce e previa verifica, nel merito, dell'assenza di debiti d'imposta pendenti verso questo Comune relativamente all'anno oggetto di richiesta, qualora il Comune competente ne faccia istanza, è riconosciuto il diritto al riversamento all'Ente richiedente, dei "versamenti" indebitamente pervenuti a questo Comune, entro il termine ordinario di prescrizione decennale.

Art. 20 - Calcolo degli interessi

(1) La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Il funzionario responsabile

(1) Ai sensi del combinato disposto dall'art 13 comma 13 del DL 201/2011 che rinvia all'art. 9 del DL 23/2011, e di esso in particolare il comma 7, il Comune nomina il funzionario responsabile per la gestione dell'IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 comma 4 del DLgs 504/1992.

Art. 22 - Disposizioni finali transitorie e di rinvio

(1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal DL 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 23 - Entrata in vigore

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

TABELLA VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

AREE EDIFICABILI	€ 150,00 / MQ.
AREE EDIFICABILI SOGGETTE A LOTTIZZAZIONE	€ 75,00 / MQ.
AREE PRODUTTIVE	€ 75,00 / MQ.
AREE A SERVIZI	€ 25,00 / MQ.

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 1
Art. 2	<i>Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta</i>	Pag. 1
Art. 3	<i>Abitazione principale e sue pertinenze</i>	Pag. 2
Capo Secondo	AREE EDIFICABILI	
Art. 4	<i>Aree edificabili</i>	Pag. 2
Art. 5	<i>Determinazione dei valori venali per le aree edificabili</i>	Pag. 3
Art. 6	<i>Interventi di recupero e demolizione di fabbricato</i>	Pag. 4
Capo Terzo	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 7	<i>Immobili posseduti da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari - Agevolazione</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Abitazioni in uso gratuito a parenti - Agevolazione</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Esenzione enti pubblici ed istituzioni</i>	Pag. 6
Art. 10	<i>Esenzione fabbricati posseduti da enti non commerciali e ONLUS</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Esenzione aree edificabili utilizzate per attività agro silvo pastorali</i>	Pag. 6
Capo Quarto	DICHIARAZIONE - VERSAMENTI – CONTROLLI – RIMBORSI	
Art. 12	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 7
Art. 13	<i>Versamenti</i>	Pag. 7
Art. 14	<i>Importi minimi per il versamento e il rimborso</i>	Pag. 8
Art. 15	<i>Differimento dei termini e versamenti rateali</i>	Pag. 8
Art. 16	<i>Accertamento</i>	Pag. 9
Art. 17	<i>Rimborsi</i>	Pag. 9
Art. 18	<i>Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree</i>	Pag. 10
Art. 19	<i>Riversamento importi erroneamente versati al Comune per immobili ubicati in comune diverso</i>	Pag. 11
Art. 20	<i>Calcolo interessi</i>	Pag. 11
Capo Quinto	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 21	<i>Il funzionario responsabile</i>	Pag. 11
Art. 22	<i>Disposizioni finali, transitorie e di rinvio</i>	Pag. 12
Art. 23	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 12
	ALLEGATO	
	<i>Tabella valutazione delle aree fabbricabili</i>	Pag. 13